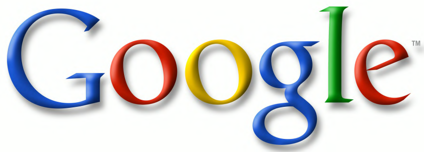


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



CARFORA

L'Atto Di Accusa
Nella Vigente Procedura
Penale Italiana E Le
Sue Riforma

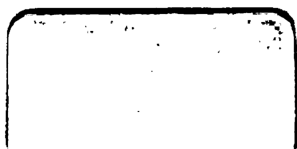
1893

HD

S ITA
993
CAR

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google



Digitized by Google



(599) Italy

Onorevole Redazione della Rivista penale palazzo Marsili a S. Paolo Bologna

CARFORA Avv. FRANCESCO

L'~~ATTO DI~~ ACCUSA

NELLA

VIGENTE PROCEDURA PENALE ITALIANA

E LE SUE RIFORME

Conferenza tenuta nel Circolo Giuridico di Napoli il 12 marzo 1893.

Estratto dal *FORO PENALE*

ROMA
TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO
VIA UMBRIA
1893

PROPERTY OF
CATALOGUED
PAMPHLET
COLLECTION

BIBLIOTECA LUCCHINI
7031
N.° d' ord. 3840

Digitized by Google

LUCCHINI

FORTY
C

DEC 20 1930

Digitized by Google

L'ACCUSA NELLA VIGENTE PROCEDURA PENALE ITALIANA

E LE SUE RIFORME

Conferenza tenuta nel Circolo Giuridico di Napoli il 12 marzo 1893.

I.

Quel prodigio di ingegno e di sapere, che fu FRANCESCO CARRARA, nella sua prolusione al corso di Diritto e procedura penale del 1873 esortava i giovani a concentrare tutto il loro studio nel procedimento penale, come quello che rappresenta il mezzo, pel quale il diritto, affermatosi nella legge penale positiva, si fa vivo ed operoso nella pratica della vita. E questa necessità, già riconosciuta da quel sommo son già 20 anni, apparisce più urgente in Italia oggi, che siamo alla vigilia di una radicale riforma delle leggi di procedura penale.

In considerazione di ciò io, nel tenere l'invito di che ha stimato onorarmi il nostro presidente (1), che è lustro e decoro, nonchè della nostra Associazione e dell'Italia, ma della scienza del diritto romano, avea dapprima divisato di intrattenervi intorno ai fini ed ai bisogni in genere della procedura penale; ma, oltre che la strettezza del tempo, e la tema di abusare troppo a lungo della vostra pazienza, mi ha distolto dal farlo il desiderio di non cadere nel consueto vizio di noi altri italiani, che, tratti a vagare nel campo delle idee generali, troppo spesso perdiamo di vista gli altissimi interessi, che si collegano ai singoli istituti di diritto; onde ho stimato più opportuno richiamare la vostra attenzione sopra una parte speciale della procedura penale, ed ho scelto l'accusa, come quella, che rappresenta il punto di partenza d'onde muove l'azione penale per raggiungere le sue finalità.

Ma, innanzi di entrare a trattare partitamente dell'argomento, sento il dovere di mettervi in guardia contro due opposte tendenze, che si contendono a vicenda il campo nei tempi, che volgono.

Spirano oggi nell'atmosfera scientifica due opposti venti, dei quali ciascuno si sforza sopraffar l'altro: il socialismo e l'individualismo. Da alcuni si grida che l'individuo deve restar schiacciato tra gli ingranaggi della macchina sociale, che gli interessi individuali debbono restare assorbiti e confusi negli interessi sociali; e in conseguenza di ciò essi gridano che si deve colpire senza pietà e senza troppi inciampi di forme chiunque turbi o solo minacci l'ordine sociale, pur ammettendo che egli si rivela pericoloso, non per atto di libera volontà, ma pel fato organico, che lo trae irresistibilmente al delitto, o per lo meno, date certe determinate condizioni, lo rende incapace a resistere ai mali appetiti ed alle esterne tentazioni; da altri invece si grida che l'individuo è il centro dell'universo, è il pernio intorno al

---

(1) Il comm. NICOLA DE CRESCENZIO, professore ordinario di diritto romano nella regia Università di Napoli.

Digitized by Google

quale gira tutta la macchina sociale, e però costoro vorrebbero che innanzi tutto fosse rispettato l'interesse individuale, e che al giudicabile non fosse in alcun modo limitato il campo della difesa.

E gli uni e gli altri dicono cosa vera e falsa insieme.

Il socialismo e l'individualismo, che sono la espressione dell'altruismo e dell'egoismo, rappresentano nella meccanica sociale quello che la forza centrifuga e la forza centripeta rappresentano nella meccanica celeste; se prevalesse la prima di queste due forze tutti i corpi celesti si sperderebbero per lo spazio in una ridda pazza e disordinata; se prevalesse invece la seconda, essi andrebbero tutti a cadere nel sole per dissolversi nella sua massa incandescente, ritornandosi alla nebulosa primitiva del Laplace; or, come l'ordine mirabile dell'universo trova la sua ragione nell'equilibrio di queste due forze, nella legge cioè di gravitazione universale, che, balenata per la prima volta, come tutte le grandi idee, al genio italiano, Isacco Newton affermò e ridusse in formole matematiche, l'ordine sociale trova la sua ragione nell'equilibrio di quelle due opposte tendenze, a cui innanzi ho fatto cenno, in guisa che mentre da una parte si dee considerare la società non come esistente per sè, ma sibbene pel benessere dei consociati, si debbono dall'altra considerare questi come tenuti a rinunziare a parte dei loro interessi personali, e delle loro libertà, per l'esistenza della società, che è garanzia del loro benessere medesimo, il qual concetto è il faro che non dovremo mai perdere di vista nel nostro viaggio, se non vorremo incagliare nelle secche.

II.

Ciò premesso egli è mestieri rilevare che non è possibile formarsi un giusto concetto di una delle parti di un determinato organismo senza rendersi conto dei fini, a cui questo organismo medesimo deve tendere con tutte le sue parti; onde, prima di entrare a discutere delle svariate questioni, che si riferiscono alla accusa, egli è necessario accennare i fini della procedura penale, di che essa è parte integrante.

Delitto e pena costituiscono i due termini di una proposizione logica, essendo che, quando alla infrazione del divieto non rispondesse la sanzione penale, vana jattanza sarebbe il diritto; e questa necessità si riscontra per fino nelle leggi, che governano la vita fisica, nella quale ogni eccesso è seguito fatalmente dalla sanzione naturale. Questa proposizione logica si afferma nella legge penale; ma, perchè essa diventi feconda di pratici risultati, ciò non basta; la legge penale sarebbe un'accademica enumerazione di delitti e di pene, quando non vi fosse mezzo di tradurre in effetto la sanzione, di applicare cioè al termine delitto il termine correlativo della pena: questo mezzo è costituito appunto dall'azione penale, mercè la quale si perseguita il delitto nella persona del delinquente, e si applica a questo la meritata pena.

Fine adunque dell'azione penale è il colpire colla meritata pena il delitto nella persona del suo autore, l'*impunitum non relinqui facinus*, che è di un altissimo interesse sociale il raggiungere, perchè, come il Glasser ebbe a dire nei motivi del regolamento di procedura penale austriaco il reato non lede soltanto nei suoi diritti la singola persona, contro la quale è commesso, ma turba altresì l'ordine pubblico giuridico e minaccia il benessere, e perfino l'esistenza del consorzio civile, ed è però di interesse pubblico che il reato sia punito e che sia rimossa la perturbazione del pubblico stato giuridico da esso cagionato.

Il delitto, infatti, che è disordine, che è infrazione di quell'equilibrio tra gli interessi individuali e gli interessi sociali, di che è espressione il diritto, condizione indispensabile della vita della società, come verme maligno, che rode l'albero nelle sue radici, attacca questa nelle fonti stesse della sua esistenza; e, quando non fosse ostacolato con mezzi diretti ed indiretti, ne produrrebbe in breve ora la dissoluzione. Or, se tale è per sua natura il delitto, ei non è chi non vede come il

Digitized by Google

colpirlo della sanzione penale sia di altissimo interesse per la comune degli uomini insieme consociati.

Ma l'*impunitum non relinqui facinus*, contiene in sè implicitamente l'*innocentem non condemnari*, perchè ogni innocente condannato rappresenta un colpevole sottratto alla meritata pena, ed anche ciò è di pubblico interesse, essendo che la condanna dell'innocente è disordine per avventura maggiore del delitto stesso. Se la società infatti sussiste per la garenzia dei diritti di ciascuno dei consociati, vien meno la sua ragione stessa di esistenza quando essa lascia che un innocente sia sottoposto a pena immeritata.

Ma se alla società altamente interessa che il delinquente sia colpito dalla pena, condizione pel raggiungimento di questo fine è che il delitto e l'autore di esso sieno denunziati a coloro, cui è affidato il ministero della Giustizia.

Questa denunzia dei reati e dei rei è appunto l'accusa, la quale si inizia con un sospetto, che dà luogo alla ricerca delle pruove, e si integra quando questo sospetto è giustificato da pruove sufficienti. Così, partendo dal fine dell'azione penale, siamo giunti, seguendo la logica, che è come il filo interno e riposto delle cose, all'accusa, che deve formare la materia del mio modesto discorso.

III.

Or, dalle cose dette si possono fin da ora trarre due corollari di grande importanza, e che saranno come le prime colonne miliari del cammino, che dovremo percorrere.

In primo luogo si può stabilire che se l'accusa si fonda sopra un altissimo interesse sociale, l'esercizio di essa deve essere affidato ad un magistrato investito di un pubblico ministero in nome della società, di cui esso non è che un rappresentante.

Possiamo in secondo lungo stabilire che questo rappresentante della società, appunto perchè tale, deve non solo tutelare e garantire l'interesse di essa considerata come ente collettivo, e però curare che segua la punizione del colpevole, ma deve altresì garantire gl'interessi dei singoli consociati, e però curare che l'innocente non sia colpito da ingiusta pena, ove, per circostanze pur troppo frequenti nella vita prattica, venga ad esser fatto segno di sospetti.

Ma questo solo non basta. Se nei primordi della vita sociale, quando la pena, perdendo il carattere di reazione individuale immediata, cominciava ad affermarsi come necessità politica, ed apparivano le primitive forme di giudizi, parve aver pienamente soddisfatto alle esigenze della giustizia non colpendo l'innocente con una pena immeritata, oggi questa sembra a buona ragione troppo scarsa garentia.

Chi una volta è stato sul banco del reo, ancorchè assolto, resta sempre sotto il sospetto tanto più crudele quanto più vago ed indeterminato, e spesso la società nell'imputato assolto, più che un innocente, vede un abile furfante che ha saputo trarre in inganno la giustizia sociale. E l'onta e lo scandalo di un pubblico giudizio sembra ora tanto grave danno, che presso molte nazioni civili già sono state sanzionate leggi indirizzate a risarcire di questo danno le vittime degli errori giudiziari, anche quando non abbiano patito condanna, ed anche in Italia, quantunque finora per ragioni di opportunità non sia stata risoluta, è stata posta una tale questione. Or così stando le cose, importa oggi alla società non solo che l'innocente sia assoluto, ma altresì che egli non sia messo alla gogna della pubblica opinione col trarlo in un pubblico giudizio prima che l'accusa mossa contro di lui non si convalidi di indizi sufficienti. Per evitare questo danno, egli è necessario che non si lasci alla balìa dell'accusatore il trarre un cittadino in un pubblico giudizio.

La ripetizione infatti dei medesimi atti crea nell'uomo l'abitudine, che è come una seconda natura, e che trae inconsciamente ad operare nel senso, in cui si è

Digitized by Google

usi a fare; ora, il pubblico accusatore (e qui non ho mestieri protestare che parlo di cose non di persone, le quali, per buona ventura, sono presso di noi superiori anche al sospetto) che è parte in giudizio, come quello che rappresenta la società offesa, uso a vedere in ogni giudicabile un reo, può, in forza dell'abitudine, vederlo anche dove non è che un innocente a torto fatto segno ai sospetti; onde, la necessità che l'accusa, prima di essere propalata in un pubblico giudizio, sia esaminata da un arbitro indifferente, il quale giudichi tra la società offesa, che accusa per mezzo del suo rappresentante, e l'individuo, che si presume si sia fatto violatore del diritto, e decida se l'accusa sia fondata in guisa che su di essa possa aprirsi il pubblico dibattimento.

IV.

Premesse queste idee generali, che dovranno essere di guida quando mi farò a discorrere dei modi, secondo i quali il ministero di accusa deve esercitarsi, debbo ora dare uno sguardo ai vari sistemi nei quali esso si è incarnato.

Questi sistemi, prescindendo dalle sfumature intermedie, nelle quali alcuni caratteri dell'uno si confondono con alcuni caratteri degli altri, accennando alla nuova fase, in cui si è per entrare, come è noto, sono tre: sistema accusatorio, sistema inquisitorio, sistema misto.

Di questi sistemi io non farò certo qui una esposizione storica, perchè abuserei del vostro tempo per dire cose già trite e risapute. Mi limiterò solo ad esporre i caratteri principali di ciascuno di essi, non per dir cosa, che io stimi ignota, ma perchè è pur necessario, prima di ogni altra cosa, vedere quali di questi sistemi sia più confacente ai presenti bisogni della società.

Nel sistema accusatorio puro chiunque del popolo si può fare accusatore, raccogliendo direttamente le pruove, che stima addurre in sostegno dell'accusa avanzata, e traendo, dopo un semplice avviso preliminare perchè egli apparecchi le sue difese, l'accusato sul giudizio, che si svolge sotto il controllo della pubblica opinione.

A questo sistema si contrappone in perfetta antitesi il sistema inquisitorio. Al cittadino accusatore si sostituisce l'inquisitore, che raccoglie nell'ombre le pruove e colpisce il giudicabile impreparato all'accusa, a lui nota quasi dopo che lo ha raggiunto la pena; e, come nell'ombra si raccolgono le pruove, nell'ombra altresì si svolgono quei drammi tenebrosi, che mentiscono le forme di giudizi, e non alla ricerca del vero, ma a giustificare ad ogni costo la condanna del giudicabile sono indirizzati. Compagna indivisibile di queste forme giudiziarie è la tortura, che costringe l'inquisito a farsi mendace contro se stesso, apparecchiandosi a breve scadenza, per isfuggire all'insopportabile martirio del momento, il rogo, la forca o la ruota.

Tra questi due sta il sistema misto, che trae del primo la pubblicità dell'accusa e dei giudizi, che si svolgono sotto il controllo della pubblica opinione, e dal secondo il carattere ufficiale dell'accusatore e la istruzione segreta e scritta.

Il sistema accusatorio, che fiorisce nel periodo epico delle nazioni, e ben potrebbe esso stesso dirsi l'epopea della procedura penale, è quello, che più seduce le menti, principalmente per le memorie di cittadine libertà, a cui esso intimamente è connesso. Ma pur troppo la riflessione, come un raggio di sole, che dilegua la nebbia, distrugge il bel miraggio della fata Morgana.

Nei primordii delle nazioni, quando ogni cuore è caldo di patria carità e, come il vento acre e sano della foresta, spira l'alito della libertà, ogni privato cittadino stima un santo dovere il denunziare alla giustizia sociale colui, che, col delitto, ha infranto l'ordine, e dal dovere compiuto a lui viene lode ed onore, onde ad alcuni il denunziare un reato fu scala per ascendere ai pubblici uffici; e tutti ricordano come Cicerone abbia girato per lungo e per largo la Sicilia per procurarsi le pruove delle malversazioni e dei peculati di Verre, che egli trasse innanzi alla

Digitized by Google

giustizia sociale. Ma, col raffinarsi dei costumi, il pubblico carattere si rammollisce: ai pubblici prevalgono i privati interessi nell'animo del cittadino, e l'accusa si fa strumento di private vendette, o di sordide speculazioni; allora a mano a mano l'accusatore si tramuta in delatore, segno agli strali dei poeti satirici ed ai motteggi del popolo, indici veri della pubblica coscienza.

Da questa condizione di cose sorge spontaneo il bisogno di affidare l'altissimo compito di trarre in giudizio i colpevoli ad un pubblico ufficiale, che nei tempi più tristi di Roma imperiale diviene strumento di tirannide e finisce per confondersi collo stesso inquisitore nel sistema inquisitorio.

Come il sistema accusatorio sorse forte e rigoglioso all'ombra della libertà, il sistema inquisitorio è fungo velenoso sorto ai piedi della tirannia della stola, più crudele della tirannia della spada, quando il sacerdote, dimentico del suo santo ministerio, che mira fuori i confini della terra, si imbraga nei terreni interessi. A Federico II hanno alcuni attribuito di averlo importato nei giudizi laicali; ma io mi sforzai altrove di lavare da questa macchia la memoria del grande svevo, cui tanto debbono le provincie meridionali, nè ora vorrò cacciarmi in indagini storiche, che sarebbero per riuscire assai gravi alla vostra pazienza; dirò solo che questo sistema procedurale, resistito ai secoli colla tenacia della mala erba, e contro il quale, dal Beccaria e dal Filangieri al Pagano, che scontò sul patibolo il delitto di aver amato la libertà, tutti i sapienti hanno levata la voce, è negazione di ogni giustizia, che è la luce del bene assoluto sulla terra, e deve essere messo al bando da ogni terra sorta a libertà.

Il sistema misto, come quello, che raccoglie il buono e respinge il cattivo dei due opposti sistemi, dei quali ho finora ragionato, è quello, che meglio si attaglia alle esigenze della giustizia penale. Esso, affermatosi in Francia, dove, prima che presso di noi, ebbero eco in questa materia le voci partite dall'Italia, fu appunto pel suo ecclettismo censurato aspramente dal Carmignani; ma quel grande, che non piegò mai dai concetti assoluti posti a base della sua teorica della sicurezza sociale, non pensò che nel governo degli uomini le idee non diventano feconde se non piegano alle esigenze della vita pratica, e che la legge di adattamento, come nel mondo fisco, impera altresì nel mondo sociale.

V.

A questo sistema si è uniformata la legislazione giudiziaria italiana, come altresì quella della più parte delle nazioni moderne, ed ora appunto io mi accingo ad esaminarlo nella attuazione, che se ne è fatta presso di noi, per poi venire ad esaminare se le nostre leggi non richiedano per avventura qualche modifica, perchè possano nella loro funzione meglio rispondere ai fini, a cui sono indirizzate.

Io guarderò l'istituto dell'accusa nel suo carattere, nelle persone, cui ne è affidato l'esercizio, e nel modo secondo il quale esso si svolge, tracciandone per ora solo le linee generali, per discendere poscia ai particolari, quando mi occorrerà dire delle riforme da apportarsi.

Fin dall'art. 2 del vigente Codice di P. P. noi ci incontriamo in una triplice disposizione, che riguarda il nostro assunto. Questo articolo infatti stabilisce:

1° che l'azione penale è essenzialmente pubblica;

2° che l'esercizio ne è affidato agli uffiziali del Pubblico Ministero;

3° che si esercita di ufficio, meno i casi, in cui la legge richiede la istanza della parte offesa o danneggiata.

Ora in queste disposizioni, come si vede di leggieri, sono stati accolti tutti quei principii che io son venuto desumendo dall'esame dei fini stessi, a cui è indirizzata l'azione penale.

Se infatti la legge dichiara pubblica per sua essenza l'azione penale, e ne affida l'esercizio ad un pubblico uffiziale, che riveste il carattere di accusatore, e compie di ufficio il suo ministero, per regola ordinaria, gli è appunto perchè ri-

Digitized by Google

conosce che di pubblico interesse è la meta, a cui esso tende; nè l'eccezione, che subordina in alcuni casi l'esercizio dell'azione penale all'istanza di parte, toglie nulla, come appresso meglio dimostrerò, a quel carattere di pubblicità che è essenziale all'azione penale stessa.

Procedendo oltre nel Codice di Procedura Penale, un'altra disposizione riguardante il nostro assunto si rinviene nell'art. 4, che apre il varco pel rifacimento dei danni civili all'accusa privata nei giudizi penali, sempre che l'offeso o danneggiato creda per lui espediente il suo intervento, della qual disposizione io nulla dirò ora, dovendone più appresso far, di proposito, parola.

In quanto ai pubblici uffiziali, cui è affidato il mandato dell'accusa, quantunque unico ed impersonale sia l'ufficio del Pubblico Ministero, esso si incarna in funzionari diversi e molteplici distribuiti in varie gerarchie, secondo la competenza del magistrato, presso del quale essi esercitano il loro mandato; nè intorno a ciò altro ho a rilevare se non che, normalmente, l'azione penale è promossa dal Pubblico Ministero presso il Tribunale, il quale la esercita, durante l'istruzione, anche nei reati di superiore competenza, fino all'ordinanza della Camera di consiglio; mentre il Procurator generale esplica la sua attività nei giudizi di appello dal Tribunale, presso la Sezione di Accusa, e presso le Corti di Assise.

Or, come si esplica questa attività del pubblico accusatore? La notizia del reato, comunque pervenuta, meno nei casi di reati perseguibili a querela di parte, in cui questa è condizione indispensabile perchè possa mettersi in moto l'azione penale, induce nel rappresentante il Pubblico Ministero l'obbligo di esplicare di ufficio la sua attività. Ma in questo primo momento si è nel periodo del sospetto, che è il primo stadio dell'accusa; perchè questo sospetto si convalidi e possa esser tratto nel pubblico giudizio, egli è mestieri che sia rivestito di pruove, e a questo scopo il P. M. per via di richieste invoca dal magistrato istruente tutti quei provvedimenti, che egli crede necessari al suo intento; e qui è opportuno notare che se comunemente si dice accusa quella, che si porta nel pubblico giudizio, che è il sospetto vestito di pruova, io ho creduto accennare pure al momento in cui per la prima volta il Pubblico Ministero, su di un semplice sospetto, mette in moto l'azione penale affinchè si proceda alla raccolta delle pruove, perchè fin da quel momento si inizia quella accusa che, riconosciuta giustificata da sufficienti indizi, si afferma e si contesta nel giudizio orale pubblico.

La decisione preambola poi, che chiude l'istruzione e che trasforma il sospetto in accusa propriamente detta, riconoscendolo vestito di validi indizii, ed autorizzi il Pubblico Ministero a trarre il giudicabile in pubblico giudizio, è, per le vigenti nostre leggi, in omaggio ai principii, a cui innanzi ho fatto accenno, affidata ad un magistrato giudicante diverso, secondo i diversi casi.

Se trattasi di reati lievissimi, è il giudice istruttore stesso che, sulle conclusioni del Pubblico Ministero, senza essere da queste vincolato, o dichiara il sospetto infondato o autorizza l'accusatore a trarre l'imputato nel pubblico giudizio.

Quando poi si tratti di reati più gravi, ma che non di meno non escono dai limiti della competenza del Tribunale, oggi di molto allargata, la ordinanza di non farsi luogo o di rinvio al pubblico dibattimento non è più affidata ad un giudice singolo, ma ad un magistrato collegiale, che piglia il nome di Camera di consiglio, e che, quando ordina il rinvio, fissa i limiti, oltre i quali l'accusatore non può incalzare l'imputato nel pubblico giudizio, salvo sempre a lui il diritto di richiedere che si ordini la riapertura della istruzione, sempre che dal pubblico dibattimento sorgano fatti tali da mutare il titolo del reato, pel quale è chiamato a rispondere il giudicabile, in altro più grave, o da aggravare in qualsiasi modo la pena oltre i limiti già fissati.

Quando finalmente si tratti di delitti, che entrano nei limiti della superiore competenza, e debbono essere conosciuti dal giudice popolare, allora la Camera di consiglio, se non trova a pronunziare ordinanza di non farsi luogo a procedimento, invece di rinviare l'imputato a pubblico giudizio, rinvia gli atti al Procu-

Digitized by Google

ratore generale, perchè provochi i provvedimenti di legge dalla Sezione di Accusa, altro magistrato collegiale, che esaminati gli atti, o assolve, o rinvia a pubblico giudizio.

La sentenza di rinvio poi crea nel Procuratore generale l'obbligo di pronunziare atto di accusa, il quale, dovendo contenere la natura del reato, che forma l'oggetto dell'accusa, il fatto, e tutte le circostanze, che possono aggravare o diminuire la pena, rappresenta la contestazione formale dell'accusa, che mette in grado l'accusato di apparecchiare la sua difesa con piena cognizione dei fatti, di che egli è chiamato a rispondere innanzi alla giustizia sociale.

E qui è uopo rilevare che solo in questo caso la legge dà al giudicabile il nome di accusato, perchè solo in questo caso gli si contesta un formale atto di accusa, nel quale gli si rende nota la natura del reato, che forma l'oggetto dell'accusa medesima, il fatto e tutte le circostanze che possono aggravare o diminuire la pena, dai quali limiti non può esorbitare il pubblico accusatore nel sostenere l'accusa in pubblico dibattimento; ma voi intendete di leggieri che, se accusare, in senso giuridico, significa trarre alcuno sopra un sospetto vestito di pruova innanzi al depositario del potere giudiziario, perchè a lui sia applicata la meritata pena, quali che siano i nomi, che usa la legge, si è sempre nel campo della accusa, sia che questa si esplichi innanzi al Pretore o al Tribunale e sia che si esplichi innanzi alla Corte di Assise; nè monta che nei due primi casi non intervenga un formale atto di accusa, e che il giudicabile sia informato dell'accusa posta contro di lui solo dalla citazione, a lui notificata sopra istanza del Pubblico Ministero, e dalla lettura degli atti a lui consentita dal momento stesso, che a lui viene consegnata la cedola di citazione, perchè le differenze negli accessori non son mai valse a mutare la natura intima delle cose.

Or, dalle cose esposte si rileva agevolmente che il nostro legislatore ha ben tenuto presenti tutti quanti quei principii da me esposti innanzi, desumendoli dai fini stessi dell'azione penale, e, mentre ha affidato ai rappresentanti il Pubblico Ministero l'esercizio di questa, per via di requisitorie, non ha consentito loro nè di raccogliere direttamente le pruove, la qual cosa, meno casi specialissimi, si spetta al magistrato istruente, che si presume scevro di ogni preoccupazione nell'adempiere al suo ministero, nè di formulare l'accusa, sulla quale si deve aprire il pubblico dibattimento, senza il pronunziato di un giudice, unico o collegiale, che sia, il quale limiti la loro azione nei confini, che crede giusti, e dai quali essi non possono uscire nel sostenere il loro assunto in pubblico giudizio.

Ma a questa regola generale egli, tenendo presente un altro altissimo interesse sociale, quale è quello, che il delinquente sia colpito dalla pena pria che la memoria del suo reato si affievolisca, ha apportato una eccezione, autorizzando il Pubblico Ministero a procedere per *citazione direttissima*, il qual procedimento consiste nel tradurre immediatamente in giudizio l'imputato, nei casi di flagrante reato, punibile con pena superiore ai tre mesi, ma non eccedente il limite della competenza del tribunale, esclusi i reati politici e i reati di stampa. A tutela poi dei diritti del giudicabile, ha dato facoltà a quest'ultimo di richiedere un termine di tre giorni per apparecchiare la sua difesa.

Ha dato inoltre facoltà al Pubblico Ministero nei reati di azione pubblica di competenza del Pretore o del Tribunale, e alla parte lesa, nei reati persequibili ad istanza privata, di richiedere la *citazione diretta* dell'imputato a comparire in giudizio senza precedente istruzione; la qual facoltà, così pel Pubblico Ministero, come per la parte lesa, vien meno quando si sia già proceduto a qualche atto istruttorio, ovvero sia stato già delegato per la istruzione il Pretore, o finalmente si sia proceduto, a norma di legge, intorno all'arresto già seguito dell'imputato.

E qui, per non tornarvi più sopra, stimo opportuno rilevare che se la *citazione direttissima* e la *citazione diretta* si differiscono, in quanto che l'una importa la traduzione immediata dell'imputato in pubblico giudizio, senza che a lui sia notificata precedente citazione e sieno accordati i termini di legge a comparire, e l'altra no, hanno di comune entrambe la traduzione in giudizio dell'impu-

Digitized by Google

tato senza la previa istruzione richiesta dalle regole ordinarie di procedura, e però costituiscono entrambe provvedimenti eccezionali, ai quali deve essere dato ricorrere solo quando il reato, sia per la sua indole, che per le circostanze, in cui è avvenuto, apparisca in guisa provato da rendere superfle quelle indagini istruttorie, che, nei casi ordinarii, sono richieste dalla legge.

VI.

Ed ora, esposto nelle sue linee generali il sistema di accusa sancito dalle leggi giudiziarie attualmente vigenti presso di noi, e rilevato che, in massima, queste, nella materia, di che ci andiamo occupando, si sono informate ai principii, che derivano dal fine stesso, a cui è indirizzata l'azione penale, ci è mestieri vedere se esse, nell'applicare questi principii, abbiano corrisposto alle necessità pratiche, o se non sia da apportarvi una qualche modificazione.

E una prima questione, che si presenta, è quella di vedere se in certi casi sia da sostituire all'accusa pubblica l'accusa privata.

Il Carrara, innammorato del regolamento di procedura penale austriaco, che egli dichiara il più splendido monumento legislativo dei tempi moderni, si fa propugnatore di questa sostituzione in tutti i casi, in cui il rappresentante il Pubblico Ministero si rifiuti o ometta di promuovere e proseguire l'azione penale, fondando questa sua opinione sul concetto che la parte lesa non può essere privata del diritto di ottenere giustizia dal magistrato competente per dato e fatto di un magistrato, il quale non è giudice, ma parte in giudizio, come quello, che deve tradurre i rei innanzi alla giustizia sociale, non già decidere della loro sorte, che è funzione contraria alla sua essenza medesima.

E questo è appunto il sistema seguito dal regolamento di procedura penale austriaco, il quale contiene, in ordine al nostro assunto, due diverse disposizioni, secondo che trattisi o no di reati perseguibili ad istanza di parte.

La legge austriaca infatti stabilisce nel § 41 che nei reati perseguibili ad istanza di parte, questa, sotto la veste di querelante privato, eserciti direttamente l'azione penale, salvo a lei la facoltà di farsi rappresentare dal Procuratore di Stato, ove lo creda per lei espediente.

Nel § 48, poi, stabilisce che, quando il Procuratore di Stato non intenda promuovere l'azione penale, o intenda recedere da un'azione penale già incoata, debba darne avviso alla parte civile, e questa possa, ove lo creda, sostituirsi al Procuratore di Stato, facendo presso la Camera di accusa le istanze, che quello non ha fatto, perchè fossero pigliati i provvedimenti di legge.

Il Codice di procedura penale germanico, poi, ricorre ad un temperamento, ordinando nei §§ 168 e 173 che alla parte civile, in quei medesimi casi, in cui, pel regolamento austriaco, è data facoltà di sostituirsi al Procuratore di Stato, sia dato il diritto di produrre opposizione all'autorità superiore della Procura di Stato, e, in caso di rigetto, quello di produrre istanza all'autorità competente a giudicare, la quale, se trova fondata la istanza, ordina la istituzione dell'azione giudiziaria. Di questa ordinanza è affidata la esecuzione alla Procura di Stato, che deve pronunziare l'accusa.

Al sistema germanico si accostarono il Garofalo e il Carelli nel progetto pubblicato nel 1889; e si accosta ora il progetto della Commissione testè pubblicato dal *Foro penale*, e che nelle sue linee generali ha tanto tristamente impressionato chiunque si occupi del diritto giudiziario.

Questo progetto nell'art. 22 stabilisce che, quando il Procuratore del Re o il Procuratore generale desisterà dal procedimento, ecc., darà avviso alla parte civile, la quale potrà proporre reclamo, notificandolo al Pocuratore del Re o al Procurator generale, a cura del quale il reclamo, unito agli atti, sarà trasmesso alla sezione delle opposizioni, la quale, accogliendo il reclamo, ordinerà la comunicazione degli atti al giudice istruttore, perchè proceda ad istruzione formale.

Digitized by Google

Ma, quantunque questo sistema, a differenza di quello seguìto dal regolamento di procedura austriaco, che mette l'uno di fronte all'altro direttamente, il danneggiato come accusatore e il reo come accusato, salva almeno la impersonalità dei giudizi, all'accoglimento di entrambi i sistemi osta il fatto che essi si fondano su di un equivoco.

Se è necessaria nel giudizio penale la presenza di un magistrato, che interviene in nome della società offesa, i cui interessi egli è chiamato a sostenere coll'accusa, i suoi atti, appunto per essere egli parte in giudizio, hanno il valore di istanza e di richiesta per promuovere i necessari provvedimenti, che sono esclusivamente devoluti al magistrato giudicante, ma non hanno efficacia esecutiva di sorta. Libero a lui, quando lo stimi nella sua coscienza, il richiedere che non si proceda per un fatto determinato e contro una determinata persona, ma libero altresì al magistrato, che deve pronunziare la decisione preambola, l'ordinare che si proceda, contrariamente alle conclusioni del Pubblico Ministero, nella qual cosa risiede la maggior garanzia degli interessi, così del giudicabile, come della parte lesa, la cui sorte non può essere affidata ad un magistrato, il quale, per quanto rivestito di un pubblico ufficio, è sempre parte in giudizio. Or, così stando le cose, mentre da una parte il consentire che il privato danneggiato si sostituisca al pubblico accusatore nuoce a quella serena impersonalità dei pubblici giudizi, trasportando in essi gli attriti di due parti ispirate da personali interessi, non sempre commendevoli, dall'altra parte torna inutile il reclamo contro un atto dell'accusatore, che non ha valore di sorta fino a che la istanza in esso contenuta non sia accolta dal giudice, cui, per un altissimo interesse sociale, deve essere esclusivamente affidato il còmpito di emettere un pronunziato esecutivo. E a questo principio appunto sono informate le nostre vigenti leggi.

Anche presso di noi infatti, quando insignificante è il pubblico allarme derivante dal reato, o il danno privato potrebbe essere accresciuto dallo scandalo di un pubblico giudizio, come nei delitti contro l'onore, la buona fama e il pudore, si è lasciato arbitro il danneggiato di promuovere o no l'azione penale, ma, quando egli ha stimato far ricorso alla giustizia sociale, ripiglia il suo impero la regola generale, e l'azione penale, come in ogni altro reato, è esercitata dal Pubblico Ministero.

D'altra parte poi, a garanzia dei diritti del privato offeso, le nostre leggi anche accordano il diritto di reclamo, ma non già contro gli atti del Pubblico Ministero, che non hanno, come nel regolamento austriaco, efficacia esecutiva, ma contro la decisione colla quale il magistrato giudicante chiude l'istruzione.

Nè vale addurre in contrario l'articolo 43 del vigente Codice di Procedura Penale, perchè, se in esso è stabilito che il Procuratore del Re dovrà fare le opportune istanze al giudice istruttore per l'accertamento del fatto, e la scoperta degli autori e dei complici, quando a lui perverranno querele, verbali, rapporto o notizie di un *reato*, che interessa il suo ministero, ciò significa che si deve procedere solo sui fatti, che costituiscono reato, ma non significa già che debba al Pubblico Ministero essere affidato il giudizio intorno alla reità o meno dei fatti stessi, che sono a lui denunziait, il qual giudizio resta sempre devoluto al magistrato giudicante nel periodo istruttorio, a cui il Pubblico Ministero deve sempre trasmettere le sue richieste, anche quando stimi che il fatto non costituisca reato.

E se, di fatto, come risulta pur troppo dalle statistiche, non poche volte gli ufficiali del pubblico ministero non danno corso alle denunzie o querele, che loro pervengono, la esistenza di un fatto non vuol dir già che il fatto medesimo sia conforme allo spirito ed alla ragione della legge.

In ogni caso poi, se può desiderarsi che l'obbligo nel Pubblico Ministero di trasmettere all'istruttore le sue conclusioni sopra qualunque denunzia o querela a lui pervenga sia più categoricamente espresso, da ciò non si può già desumere la necessità di una riforma alle nostre leggi di procedura in ordine al diritto di reclamo, che, bene a ragione, esse accordano contro la ordinanza, che solo ha efficacia esecutiva, e non contro l'operato del Pubblico Ministero, il quale, secondo

Digitized by Google

l'essenza stessa della funzione da lui esercitata, agisce per via di istanze, non emette, o, almeno, non dovrebbe emettere pronunziati esecutivi.

Solo una riforma a me parrebbe dovesse apportarsi alle vigenti leggi, e sarebbe quella di estendere il diritto di opposizione anche al caso, in cui la parte lesa non abbia assunta la veste di parte civile, perchè, se dovesse procedersi ad una radicale riforma della procedura penale, ed io avessi autorità di far proposte, io vorrei che fosse cancellato dalle leggi l'istituto della parte civile, che a me sembra inutile e dannoso ibridismo.

A giustificare la presenza, nel giudizio penale, di questa figura, la quale, come il pipistrello, non è topo e non è uccello, si adduce l'interesse del privato offeso di ottenere la sentenza di condanna, che rappresenta il titolo per ripetere la rifazione dei danni nascenti dal delitto, e l'utile che la giustizia stessa può trarre dal suo intervento nel giudizio penale.

Ma, in ordine al primo argomento, ei bisogna tener presente che se alla parte civile interessa di ottenere la condanna per privati scopi, che spesso consistono nel desiderio di ingiusto lucro, questo interessa altresì alla società per fini assai più alti, e questo interesse, che si confonde con quello del privato offeso, è validamente sostenuto dal pubblico accusatore, che appunto a questo scopo è investito di un pubblico ministerio.

In ordine al secondo argomento, poi, bisogna rilevare che anche senza assumere la veste di parte civile, l'offeso può dare quei lumi alla giustizia ed indicare quelle persone, che possono facilitare l'opera del magistrato, senza doversi attribuire il carattere di accusatore, che deve solo avere il pubblico ufficiale, al privato offeso, che porta direttamente nel pubblico giudizio i suoi personali rancori, e i suoi personali interessi, i quali possono non poche volte trarlo a confondere, non ad illuminare la giustizia, specie quando si pensi che, mentre il giudicabile si trova forse nel carcere, d'onde poco o nulla può fare per apparecchiare la sua difesa, egli si trova nel paese, dove il fatto è avvenuto, in mezzo alla gente, che ne fu spettatrice, e però nella condizione più favorevole per trarre i testimoni dalla sua parte allo scopo di ottenere, anche contro la verità e la giustizia, quella sentenza di condanna, che deve servirgli ad accertare l'azione per la liquidazione e la rivalsa dei danni. Eserciti pure il danneggiato l'azione di rivalsa in sede civile, ma non turbi la maestà dei giudizi penali col suo intervento, sotto forma di accusatore privato, che incalza il giudicabile, il quale resta solo a combattere contro due avversari armati contro di lui.

Ma che che si pensi di questa opinione, anche a voler conservare nei giudizii penali la figura della parte civile, io non so intendere perchè solo a questa debba essere accordato il diritto di reclamo, mentre, anche senza assumere quella veste, la parte offesa ha uguale interesse, morale e materiale insieme, alla punizione del colpevole; nè vale il dire che, nei casi di omicidio in ispecie, non è sempre facile la ricerca delle persone, che si debbano presumere offese o danneggiate, perchè se tutto al più questo caso dispensa dall'obbligo di notificare la ordinanza, non dà diritto a chiudere l'adito al danneggiato a reclamare contro la ordinanza, quando si presenti a farlo nei termini di legge.

VII.

E qui ora mi conviene procedere ad una ricerca, per avventura più grave e scottante, quella cioè dei mezzi per rendere più rapida ed efficace l'accusa, pur salvaguardando gli interessi della difesa.

Intorno a questa quistione molto si è discusso, da alcuni sostenendosi la necessità di semplificare l'ingranaggio, d'onde attualmente promana la decisione preambola, che chiude l'istruzione; da altri che il richiedere questa decisione debba essere lasciato in facoltà delle parti; da altri, finalmente, che essa debba addirittura sopprimersi, affidando all'ufficiale del Pubblico Ministero il cómpito

Digitized by Google

di formare l'accusa senza controllo di magistrato giudicante, come fa il regolamento austriaco, e come facevano le leggi napolitane del 1819 in materia correzionale, dove maggiore era il pericolo per essere affidato il ministero dell'accusa presso i Tribunali, non ad un ufficiale dell'ordine giudiziario, ma ad un funzionario del potere esecutivo.

Io, cominciando dall'ultima opinione, che non potrebbe essere da me accettata, come intende di leggieri chi ricorda le cose fin qui dette, dirò con Faustino Hélie che la decisione giudiziale, la quale chiude il periodo istruttorio, è una delle più utili innovazioni del moderno processo; essa protegge il cittadino contro ogni arbitrio di ufficiale di polizia giudiziaria o di parte, aggiunge autorità agli atti della procedura, è la più salda base della giustizia ed il più forte palladio delle cittadine libertà.

E queste considerazioni mi inducono a non accettare neppure la richiesta facoltativa della decisione preambola propugnata dal Vacca e dal Benevolo, perchè questa decisione non è solo garenzia del giudicabile, ma garenzia del pubblico, la cui coscienza deve riposare nella certezza che giustizia sia stata fatta; e però il richiederla o no non può essere lasciato in facoltà del giudicabile, i cui criteri personali possono per avventura in certi casi non corrispondere ai criteri generali, che debbono regolare l'amministrazione della giustizia, non solo come funzione giuridica, ma come funzione politica, i cui effetti debbono ripercuotersi nella pubblica coscienza, in cui dee mantenersi viva la fede nella giustizia sociale.

Nè vale addurre gli inconvenienti, quale il grave lavoro, di che sono gravati i magistrati giudicanti nel periodo istruttorio, d'onde deriva di necessità la mancanza di sufficiente ponderazione nei loro pronunziati, perchè, per ripetere il noto aforisma, *adducere inconvenientem non est solvere argumentum;* gli inconvenienti inducono la necessità di cercare i mezzi per evitarli, senza giustificare la soppressione del giudizio preventivo, che risponde ad un'alta esigenza sociale.

E il mezzo è porto agevole dalla semplificazione appunto degli organi, dai quali deve promanare questa decisione, e di ciò appunto mi faccio ora a parlare.

Già, esponendo il sistema delle vigenti leggi di procedura, a me è occorso rilevare come, attualmente, a decidere dell'apertura dei pubblici dibattimenti ed a fissare i limiti dell'accusa, intervengano il giudice istruttore, la Camera di consiglio e la Sezione di Accusa, a seconda della gravità del reato, di che trattasi.

A questo triplice magistrato, sempre seguendo le orme del progetto Garofalo-Carelli (art. 354 a 358), il progetto della Commissione, già da noi altravolta citato, sostituisce nell'art. 48 il giudice istruttore, senza distinzione di competenza, salvo sempre a tutte le parti il diritto di reclamo alla Sezione delle opposizioni sancito dall'art. 51; e, almeno per questa volta, io mi trovo perfettamente d'accordo col progetto.

Io qui non istarò a ripetere tutte le cose, che si son dette contro la Camera di consiglio, che la Francia stessa, d'onde ebbe origine, ha abolito per la prima colla riforma apportata al Codice di istruzione criminale mediante la legge del 17 luglio 1856. Certa cosa è che questo magistrato collegiale, mentre rappresenta una ruota superflua nei procedimenti per delitti di competenza della Corte di Assise, non costituisce in nessun caso una verace garenzia, per l'imputato e per la società.

Infatti, a prescindere dalla inoppugnabile verità che la responsabilità collettiva è sempre irrisoria come quella, che non si concreta in nessuna persona determinata, sta in fatto che la Camera di consiglio sotto le parvenze di un'opera collegiale, nasconde in realtà l'opera del giudice relatore, che ha proceduto all'istruzione del processo, il quale è solo informato direttamente degli atti, ed espone, anche senza volerlo, solo gli argomenti, che stanno a sostegno della sua opinione, trascurando gli altri, che forse sarebbero per generare in altrui una convinzione affatto contraria; e questo sappiamo per prova noi, che, nell'esercizio professionale, facendo da profeti a buon mercato, prevediamo vinta o perduta una causa, secondo che il relatore è favorevole o contrario, appunto perchè sappiamo che il

Digitized by Google

Collegio, da lui informato, piega sempre a quell'opinione, che egli genera colla sua relazione. Or, se nella pratica anche oggi la Camera di consiglio altro non è che la bandiera, sotto la quale passa la merce del giudice istruttore, val meglio abolire questa, che, se fu una garenzia nella mente del legislatore, in fatti si è tramutata in un vano perditempo, che si risolve in danno del giudicabile, e della società, che aspetta mesi e mesi prima, che la pena colpisca il delinquente; tanto più poi che la facoltà di reclamo sta sempre a garentire il diritto del giudicabile ogni qual volta egli si ritenga leso dall'ordinanza del giudice istruttore.

Nè si spaventino i timidi poi dell'abolizione della doppia decisione e del magistrato collegiale anche in materia di competenza della Corte di Assise.

In primo luogo io non ho mai capito, specie dopo andate in vigore le nuove norme, che regolano la competenza, perchè debba meritare la garenzia del doppio esame obbligatorio colui, che può buscarsi cinque anni in seguito al verdetto dei signori giurati, e non colui, che può buscarsene dieci colla sentenza dei signori giudici togati del Tribunale; ma, che che sia di ciò, il giudicabile ha sempre il diritto di reclamare contro la ordinanza del giudice istruttore alla Sezione delle opposizioni, che in questo caso disimpegnerebbe le funzioni, che oggi sono proprie della Sezione di Accusa.

A rendere poi più spedito il procedimento, il progetto del quale ci andiamo ora occupando rende normale il procedimento sommario per citazione diretta, eccetto che il Procuratore del Re, la parte civile o l'imputato non abbiano richiesta l'istruzione formale, estendendolo, senza eccezione pei reati di stampa e pei reati politici anche ai reati di competenza della corte di Assise, quando l'imputato sia arrestato in flagranza. Ma, per giudicare di queste riforme bisogna principalmente tener presente quell' equilibrio tra i diritti dell'imputato e i diritti della società, a cui ho accennato da principio.

L'articolo 1° del progetto Villa del 31 maggio 1880 già estendeva la citazione diretta ai reati di competenza della Corte di Assise, quando fosse concorsa la flagranza, la quasi flagranza o la confessione del giudicabile, pur mantenendo le eccezioni fatte dall'articolo 46 del vigente Codice di procedura, delle quali ho fatto cenno a suo tempo.

Il progetto Ferraris, invece, restando inalterata nella sostanza la disposizione dell'articolo 46, lo modificava solo per rispetto ai termini a difesa, i quali, invece che al Tribunale, come è per le vigenti leggi, doveano dimandarsi al Procuratore del Re nel comparire innanzi ad esso.

Il nuovo progetto, invece, più radicale di ogni altro, nell'articolo 13, come ho rilevato innanzi, rende normale il procedimento sommario salvo il caso, in cui, nei reati di competenza del Tribunale, o della corte di Assise, l'imputato arrestato in flagranza non sia stato citato pel giudizio entro un mese dal giorno dell'arresto.

Ora, cominciando da una considerazione generale, ei bisogna tener presente che se la speditezza dei giudizi penali, ed io stesso l'ho riconosciuto ed affermato fin dal principio, è una necessità sociale, cui deve farsi omaggio, debbono pur rispettarsi i sacrosanti diritti della difesa; e però non si può consentire che l'una esigenza prevalga sull'altra; ora a me sembra che quando del procedimento sommario dell'accusa a vapore si faccia panacea generale, si dia la prevalenza alla rapidità dei giudizii sui diritti della difesa; ne è valido rimedio l'accordare alle parti interessate la facoltà di richiedere il procedimento formale, che può anche essere dal giudice rifiutato.

Se infatto il diritto di reclamo contro le ordinanze del giudice istruttore, colle quali si chiude l'istruzione formale, è sufficiente garenzia, essendo che ognuno innanzi ad un'ordinanza, che designa fatti precisi e determinati, è in grado di giudicare se gli convenga di acchetarsi ad essa, di reclamare, il diritto di richiedere l'istruzione formale prima ancora che sia formulata una qualsiasi accusa, mentre può essere un' arma nelle mani dei rei, può riuscire inutile all'innocente ingiustamente sospettato, perchè, mentre colui, che ha la coscienza della propria reità, non

Digitized by Google

mancherà mai di ricorrervi colla speranza, non sempre infondata, di fuorviare la giustizia, l'innocente, che crede agevole trasfondere in altrui la convinzione della propria innocenza in lui chiara ed evidente, per non prolungare una condizione anromale, rifugge dalla lungheria della istruzione formale, e si presenta impreparato al giudizio, correndo il grave rischio di una ingiusta condanna per aver mancato di ammanire gli elementi di sua discolpa.

Ma se il procedimento sommario della citazione diretta non può elevarsi al grado di procedimento ordinario, bene a ragione è stato esteso dal progetto ai reati di competenza della Corte d'Assise, essendo che essa non desume già la sua giustifica dalla minore gravità del reato, ma dalla evidenza della pruova, e, quando questa apparisce inoppugnabile, non vi è ragione di vietare un tale procedimento nei più gravi reati.

Non di meno, se questo è indubitato, a me pare che non possa ritenersi la flagranza regina delle pruove, per usare una di quelle frasi più fortunate che vere.

A prescindere dalla elasticità del concetto della flagranza, e anche più, della quasi flagranza, a cui il progetto Villa anche estendeva la citazione diretta, che risulta da svariati elementi, ei bisogna distinguere la pruova del fatto dalla pruova della reità del fatto; ora, anche quando si voglia ammettere che la flagranza sia pruova inoppugnabile del fatto, non sempre si può dire che provi inoppugnabilmente la reità del fatto. Mi spiego con un esempio: Tizio aggredisce Caio, fuori la presenza di ogni occhio umano; Caio per necessità di difesa uccide Tizio; in questo momento sopraggiunge gente ed egli è sorpreso nell'atto stesso che uccide il suo avversario; evidentemente siamo nella ipotesi di sorpresa in flagranza; il fatto è provato; ma il fatto stesso costituisce l'esercizio del diritto di legittima difesa, e però non è punibile; non di meno Caio, che non può provare la scriminante, che pur gli compete, sarà tradotto su due piedi in pubblico giudizio, e condannato in virtù della flagranza, che ha provato il fatto materiale, non l'*animus*, col quale è stato compiuto, e che lo rendeva inimputabile come reato.

Si consenta adunque la citazione diretta in alcuni casi eccezionali anche pei reati di competenza della Corte d'Assise, ma più che quando concorra la flagranza, nei casi in cui concorra la confessione, che è veramente la pruova più di ogni altra evidente e luminosa, come è ammesso anche dal progetto della commissione, che le attribuisce tanto valore, da dispensare il Presidente della Corte di Assise di proporre la questione sulla colpabilità, quando essa sia stata ammessa dall'imputato medesimo nel suo interrogatorio, in pubblica udienza, e la Corte, interpellata dal Presidente, non creda vi sia motivo di dubitare della sincerità di tale confessione (art. 70).

Intendo anch'io che la confessione può in alcuni casi essere determinata da uno speciale interesse, quale, a mo' di esempio, è quello di un minorenne di addossarsi un reato per evitare ad un suo congiunto la più grave pena, che toccherebbe a lui, cui non compete il beneficio dell'età minore; ma se in tali casi il giudice ordinerà che si proceda ad istruzione formale, quando non concorrano circostanze tali da far dubitare che la confessione sia mendace, solo in essa si trova quella evidenza di pruova, che può giustificare il procedimento abbreviato della citazione diretta.

Dovrebbero poi assolutamente sottrarsi al procedimento sommario i reati politici. Ben so che i magistrati d'Italia non piegherebbero alle blandizie ed alle pressioni del potere esecutivo, che non oserebbe forse neppur tentare di indurli ai suoi voleri; ma la giustizia, come la moglie di Cesare, deve essere superiore anche al sospetto, e pur troppo la coscienza popolare è proclive a credere che in materia politica il potere esecutivo combatte direttamente, con ogni mezzo, le persone, che stima pericolose; ora, perchè la bianca stola di Temi non abbia a macchiarsi neppure di un dubbio, si bandisca assolutamente nei giudizi politici il procedimento sommario, che in tai casi ricorda troppo quei giudizi *ad modum belli*, e quelle Corti marziali, che resero esecrata e maledetta la giustizia di altri tempi.

Digitized by Google

VIII.

Ed ora siamo per cacciarci in un ginepraio, in cui molte sono le spine e gli inciampi; ora si tratta vedere se l'accusa possa esorbitare dai limiti fissati dal magistrato giudicante nel periodo istruttorio.

Son pochi mesi, in una causa, che ha menato gran rumore, il Procurator generale stimò poter dedurre nel suo atto di accusa la premeditazione non affermata dalla sentenza di accusa, ed il presidente della Corte di Assise stimò proporre ai giurati la questione in ordine a questa circostanza, che fa salire nientemeno che all'ergastolo la pena dell'omicidio. Per buona ventura la cosa non ebbe conseguenze giuridiche, perchè i giurati, rispondendo negativamente sulla questione principale, tagliarono per la via più corta il nodo gordiano; ma assai si ebbe a discutere di ciò nel campo della scienza, ed anche io ebbi a pronunziare la mia modesta parola nella pregevole rivista, che è organo di questo circolo, sostenendo col contesto degli art. 442 e 494 del Codice di procedura penale, e coi supremi principii moderatori del diritto giudiziario, che non può esser lecito all'accusatore oltrepassare i limiti a lui fissati dal magistrato giudicante, rendendo vana quella garenzia, colla quale il legislatore ha voluto sottrarre all'arbitrio dell'accusatore il determinare i limiti, entro i quali l'accusa stessa può esplicarsi. E in quel povero mio lavoro, andai facendo la proposta di alcune riforme atte a togliere l'apparente antinomia tra gli art. 442 e 494, che sembrano giustificare la esorbitanza dell'atto d'accusa dai limiti fissati dalla sentenza di rinvio.

Ma il nuovo progetto taglia la testa al toro, e toglie dalla radice perfino la possibilità delle quistioni

Esso, infatti, mentre nell'art. 59, che parla dell'atto di accusa, non accenna neppure alla uniformità di questo alla ordinanza del giudice istruttore, nell'art. 67, che riguarda i giudizi innanzi ai pretori e ai Tribunali, stabilisce che il pretore o il presidente, ove sorgano nel pubblico dibattimento circostanze, che possono aggravare la pena, le contesta all'imputato e, quando questi non si opponga, procede alla sentenza tenendo anche conto di essa. Negli art. 71 e 72, poi, concernente i giudizi di Corte di Assise, stabilisce che il presidente, ove l'imputato non si opponga, può proporre ai giurati le questioni sui fatti e sulle circostanze sorte nel pubblico dibattimento, che portino pena più grave di quella, che potrebbe essere inflitta per l'atto di accusa.

Così, mentre ora si discute se l'atto di accusa, che pure è contestato all'accusato molto tempo prima dell'apertura del pubblico dibattimento, possa o no essere difforme alla sentenza di rinvio, e, a togliere la quistione, nel Belgio una Commissione parlamentare giunge perfino a chiedere l'abolizione di esso, se il progetto divenisse legge sarebbe lecito colpire il giudicabile anche colle circostanze sorte nel pubblico dibattimento, che oggi, per gli art. 519 e 520 del nostro Codice di procedura penale, determinano di ufficio il rinvio degli atti per una nuova istruzione.

Ma pur troppo noi siamo essenzialmente imitativi; ieri era il figurino francese, che ci portava la moda delle nostre leggi; oggi la moda teutonica ha detronizzato la moda gallica, e bisogna anche presso noi propugnare le disposizioni di legge contenute nei §§ 320 e 321 del regolamento di procedura penale austriaco, e negli art. 264 e 294 della procedura penale germanica.

Non di meno io non so acconciarmi, ad onta del modello, al sistema del progetto.

Perchè il potere giudiziario agisca come forza moralizzatrice, raffermando nella pubblica coscienza la fede nella giustizia sociale, egli è mestieri che le leggi offrano tutte quelle garanzie, che possono conferire all'autorità del giudicato. Or, tra queste, la prima è la libertà di difesa, che sta a dimostrare come non si sia voluto soffocare la verità, ma si sia invece dato al giudicabile tutta

Digitized by Google

la latitudine di far valere la sua innocenza, o di ridurre la sua reità nei veri confini; ma come può dirsi che si mantengano queste garentie, quando si consente che si proceda su due piedi per e circostanze e pei fatti sorti nel pubblico dibattimento, quando cioè l'imputato non è più in tempo per contrapporvi novelle pruove, e nuove deduzioni in sua difesa? I saggi, che sono i pochi, dalle qualità personali dei magistrati desumeranno la coscienza che, ad onta della eccessiva sommarietà del procedimento, giustizia è stata fatta, ma le menti grosse del popolo, dove più importa far penetrare il concetto di una giustizia irreprensibile, perchè la fiducia in essa meglio si raffermi come freno, vedranno nel condannato una vittima colpita dal rigore della legge senza avere avuto agio di difendersi e riterranno semplice strumento di governo, quella che è la più importante tra le funzioni sociali.

Nè vale il dire che all'imputato è lasciato salvo il diritto di opporsi, il quale porta come conseguenza la riapertura della istruzione sui nuovi fatti e sulle nuove circostanze, perchè delle due l'una: o si stima che tutti si avvarranno di questa facoltà, e allora torna inutile la disposizione, perchè, ad onta di essa, i rinvii, che si vorrebbero evitare, avverranno per volere del giudicabile, così come ora avvengono per volere della legge; o si spera che gli imputati non abbiano a servirsi della facoltà loro accordata, e allora si abbandona l'interesse di un giudicabile, che è pure un infelice, alla cui tutela deve vigilare la legge, nella quale debbono essere compenetrati e conciliati gli interessi della società e dell'individuo, al suo criterio medesimo, spesso difettoso per la condizione sociale, a cui d'ordinario appartengono i delinquenti, sempre turbato dalla solennità stessa del momento, in cui si decide dell'onore e della libertà, che commuove anche i più audaci e cinici, e alla solerzia di un difensore spesso inesperto, quasi sempre distratto da mille cure e da mille pensieri. Così la facoltà accordata dalla legge, mentre diverrebbe patrimonio dei più scaltri, e di coloro, che si trovano in grado di provvedersi di più accorto ed abile difensore, lascierebbe in balìa della sorte cieca i timidi e i malaccorti, che d'ordinario appartengono alla classe dei delinquenti meno pericolosi e più degni di pietà!

IX.

Ed ora è giunto il tempo di riassumere.

Tenendo presenti i principii moderatori del diritto giudiziario, che discendono dai fini stessi dell'azione penale, io ho creduto poter venire alle seguenti conclusioni:

1° Il mandato dell'accusa deve essere affidato ad un pubblico ufficiale, a cui non si può mai sostituire il privato;

2° I limiti dell'accusa debbono essere fissati da un magistrato giudicante, che si pone come arbitro tra l'accusatore, che rappresenta la società offesa, e il giudicabile, che pure è membro di quella società, i cui interessi la legge è chiamata a giudicare;

3° Questo magistrato deve essere in tutti i casi un giudice singolo, salvo alla parte lesa, anche quando non si sia costituita parte civile, il diritto di reclamo alla Sezione delle opposizioni;

4° Solo in casi eccezionalissimi deve autorizzarsi la citazione diretta e quando concorre la confessione;

5° L'accusatore non può in nessun caso esorbitare nel pubblico giudizio dai limiti, che sono stati fissati all'accusa nella decisione che chiude l'istruzione;

6° Quando sorgano, finalmente, nel pubblico dibattimento fatti o circostanze nuove che possano portare pena maggiore di quella, che potrebbe essere inflitta per l'atto d'accusa, il magistrato deve di ufficio ordinare che sia riaperta la istruzione su di essi.

Digitized by Google

Ma, innanzi di lasciarvi, io sento il bisogno di fare un'osservazione.

Egli è indispensabile apportare non poche riforme all'istituto dell'accusa, come ho cercato dimostrare nel corso del mio discorso; ma ogni riforma tornerà vana fino a che non si proceda ad una più equa distribuzione di diritti tra l'accusatore e l'accusato. Fino a quando il Pubblico Ministero potrà procedere ad atti, nei quali non può intervenire il giudicabile; fino a quando egli avrà facoltà di conoscere gli atti del processo, che restano segreti pel giudicabile, e di intervenire personalmente, sotto il pretesto di chiarimenti, presso il magistrato giudicante nel periodo istruttorio, mentre l'imputato non potrà far sentire la sua voce se non per mezzo di allegazioni, che egli detta a caso e ignorando completamente quello che è stato raccolto a suo carico od a sua discolpa, la fede nella giustizia sociale andrà ogni giorno perdendo maggior terreno, e purtroppo i segni del discredito in cui essa è caduta sono chiari ed evidenti per tutti.

E qui ho finito. So pur troppo che assai debole è la mia parola; ma se essa varrà a richiamare la vostra attenzione sui vitali problemi, che, alla vigilia di una riforma delle leggi positive, si agitano nel campo del diritto giudiziario; se essa varrà a promuovere tra voi quella discussione, dal cui attrito è per uscire la luce, io sarò lieto di aver compiuta l'opera della modesta passera, che lascia cadere nel terreno fecondo il seme, d'onde dovrà poi germogliare l'albero rigoglioso.

FRANCESCO CARFORA.

Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google